

I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI E LE IMPRESE NON QUOTATE ITALIANE



A cura di Cristian Carini, Alberto Facella, Luciano Aldo Ferrari, Francesca Ghidini e Stefania Olivari

Commissione Consultiva diritto societario e commerciale

Coordinatore: Luciano Aldo Ferrari. Delegato del Consiglio: Marco Mattei. Membri: Cristian Carini, Antonio Chiroli, Alberto Facella, Francesca Ghidini, Marco Maroni, Stefania Olivari, Bruno Rinaldi, Erica Sardo, Guido Tampalini e Bruno Zubani

1. Il processo di armonizzazione contabile ed il ruolo dei principi contabili internazionali IAS/IFRS

Negli ultimi anni si è evidenziato con particolare riferimento ai paesi ad economia di mercato progredita un rapido processo di integrazione economica, politica, sociale e culturale. L'armonizzazione contabile, in una prospettiva internazionale, rappresenta uno degli aspetti di questo processo: essa si propone di superare, o quanto meno di limitare, le differenze esistenti nei principi di redazione e nei criteri di valutazione del bilancio. In questi termini l'armonizzazione contabile deve favorire la comparabilità delle informazioni economico-finanziarie così da migliorare la qualità e l'utilità del bilancio per gli utilizzatori.

Obiettivo del presente lavoro è l'analisi del processo di armonizzazione contabile che sta caratterizzando i Paesi membri dell'Unione Europea. Vista l'importanza che hanno assunto nel contesto economico e normativo internazionale, l'attenzione è rivolta in particolare ai principi contabili internazionali IAS/IFRS. I commenti che seguiranno hanno come *target* di riferimento, in considerazione del ruolo ricoperto nel sistema economico nazionale, le imprese non quotate.

Enunciate tali premesse, l'elaborato approfondirà tre aree di interesse riconducili: alla presentazione dei vantaggi derivanti dall'adozione volontaria dei principi contabili internazionali; all'esame del contesto normativo europeo e nazionale; all'approfondimento dei principi contabili internazionali con specifico riferimento al framework ed a quegli standard che risultano essere i più rilevanti per il gruppo di imprese oggetto di approfondimento.

Affinché le informazioni di bilancio possano essere uno degli elementi a supporto degli *user* per l'assunzione di decisioni economiche in una prospettiva internazionale è necessario che le medesime siano intellegibili ai possibili destinatari, indipendentemente dal Paese di appartenenza. Ne consegue che la riduzione o l'eliminazione delle differenze contabili tra Paesi si pone come premessa indispensabile per raggiungere la citata finalità.

Lungo la direttrice dell'armonizzazione contabile l'attenzione è andata vieppiù focalizzandosi sui principi contabili internazionali IAS/IFRS ed al lavoro di coordinamento tra questi *standard* e le legislazioni nazionali dei Paesi membri dell'Unione Europea.

Si ricorda come l'adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS è in Italia, allo stato attuale, una facoltà per le imprese non quotate: come si avrà modo di scrivere in dettaglio nel proseguo, con il decreto legistaltivo 38/2005 il legislatore italiano ha concesso facoltà a tale gruppo di imprese di adottare gli *standard* internazionali per la redazione dei propri bilanci.

Per comprendere la portata di tale apertura, si evidenzia come i bilanci consolidati e individuali delle società italiane non quotate relativi al periodo 2007 e redatti sulla base dei principi contabili internazionali risultano 898¹.

Questo numero, rapportato alla popolazione delle imprese potenzialmente interessate all'adozione volontaria degli IAS/IFRS, in prima battuta, sottolinea certamente come il ricorso agli *standard* internazionali sia ancora un fenomeno limitato a talune realtà.

Tuttavia, i medesimi dati evidenziano anche come l'adozione degli IAS/IFRS sia tutt'altro che un fenomeno da sottovalutare. Nei prossimi anni il numero delle imprese che adottano gli IAS/IFRS è destinato ad aumentare specialmente per quelle realtà a for-

2

¹ Fonte banca dati AIDA. Nella popolazione risultano 101 imprese finanziarie i cui codici Ateco 2002 sono ricompresi nelle categorie da 64 a 66.

te vocazione internazionale o che puntano a compiere una scelta di crescita attraverso il ricorso al mercato regolamentato dei capitali. Inoltre, l'evoluzione del contesto normativo risulta evolversi verso la logica ed i contenuti dei principi contabili internazionali. Pertanto risulta imprescindibile un approfondimento del tema che porti ad una migliore conoscenza del ruolo dei principi contabili internazionali nel contesto normativo europeo ed italiano e dei principali effetti derivanti da un loro utilizzo.

I successivi paragrafi sono pertanto finalizzati ad approfondire quanto sinteticamente scritto. In particolare, nel secondo paragrafo sono presentati taluni vantaggi derivanti dall'adozione volontaria degli IAS/IFRS. Il terzo ed il quarto paragrafo trattano sinteticamente dell'evoluzione del contesto normativo europeo ed italiano al fine di meglio comprendere i passaggi che hanno portato all'introduzione degli *standard* internazionali. Nel quinto paragrafo è approfondito il modello di bilancio, o *financial report* nell'espressione anglosassone, disciplinato dai principi contabili internazionali. Partendo dal *framework*, si cercherà di cogliere gli elementi caratterizzanti i principi contabili internazionali con particolare riferimento a quegli *standard* che risultano essere maggiormente rilevanti per le imprese non quotate: IAS 16 – Immobili, impianti e macchinari; IAS 2 – Rimanenze; IAS 11 – Commesse a lungo termine; IAS 38 – Attività immateriali. Infine nel sesto paragrafo si formuleranno alcune considerazioni di sintesi.

2. I vantaggi e gli elementi di criticità dell'adozione dei principi contabili internazionali

Ad oggi in Italia l'applicazione dei principi IAS/IFRS costituisce un obbligo solo per le società quotate e talune realtà del mondo finanziario. A fianco di queste entità importanti ma quantitativamente minoritarie, è necessario focalizzare l'attenzione su realtà di medie dimensioni che per diverse ragioni potrebbero essere interessate in modo volontario all'adozione dei principi contabili internazionali. Di seguito si presentano i possibili vantaggi e le opportunità che possono riguardare le imprese di piccole e medie dimensioni nel momento in cui scelgono di applicare i principi IAS/IFRS.

Qualità delle informazioni di bilancio

L'obiettivo del bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali è quello di fornire informazioni sulla posizione finanziaria, sul risultato economico e sui flussi di disponibilità liquide di un'impresa, indispensabili ai diversi utilizzatori nel processo di decisione economica. La specificità dei dati e delle informazioni richieste potrebbe indurre le PMI a migliorare i propri processi di monitoraggio delle aree critiche che caratterizzano la gestione d'impresa, in particolare:

- ✓ i sistemi gestionali che consentano di monitorare i flussi economici e finanziari;
- ✓ i rendimenti e le prospettive future in termini di *cash flow* per anticipare problematiche di *impairment*;
- ✓ le gestione del processo di ammortamento di talune attività materiali suddivisibili in componenti;
- ✓ il rischio ed il rendimento gli investimenti in nuove entità;
- ✓ i benefici erogati ai dipendenti.

Non si possono però ignorare i vincoli significativi che tale scelta comporta. Primo fra tutti l'approccio ad una cultura contabile ed amministrativa molto difforme da quella

tradizionale. Ciò comporta inevitabili costi per la formazione del personale nonché modifiche ai meccanismi decisionali e di valutazione delle performance aziendali con un deciso impatto a livello organizzativo.

Presentare alcuni dati patrimoniali allineati al fair value

La valutazione di talune attività al *fair value* si accompagna a consistenti vantaggi informativi. In particolare, tra questi si annoverano la maggiore rilevanza informativa, rispetto al costo storico, per la capacità di prevedere i futuri *cash flow* associati all'elemento oggetto di valutazione e l'avvicinamento tra il risultato gestionale e il risultato di bilancio conseguente all'adozione di valori correnti.

Di contro, l'adozione del fair value è connessa ad una pluralità di problematiche operative tra cui l'elevata volatilità, che può ingenerare fluttuazioni non indicative di effettive variazioni economiche; la soggettività di alcune valutazioni non passibili di riscontro oggettivo; la presenza di costi di implementazione delle procedure contabili di determinazione, verifica e controllo, che, in taluni casi, possono assumere valori non trascurabili.

Da ultimo, si segnala come l'adozione del *fair value* comporti la rottura della tradizionale (almeno in Italia) identità tra "risultato prodotto" e "utile distribuibile". La presenza di plusvalori iscritti che risultano il frutto di utili non realizzati, infatti, comporterà la necessaria definizione di limiti alla distribuibilità del risultato dell'esercizio, al fine di impedire il depauperamento del patrimonio aziendale.

Un miglioramento della visibilità aziendale

L'adozione di un set di principi contabili comune e condiviso a livello internazionale può essere in grado di offrire un miglioramento della visibilità aziendale.

Tale vantaggio non comporta soltanto un'ottimizzazione dell'immagine aziendale ma implica conseguenze ed effetti di natura commerciale. Sempre più sovente infatti le imprese italiane operano e intrattengono scambi con l'estero: l'adozione di principi comuni, creando un "linguaggio comune", può così favorire la comparazione fra le informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie.

3. Le fonti normative dell'Unione Europea

Con il regolamento comunitario 1606/2002, l'Unione Europea ha previsto l'applicazione obbligatoria dei principi contabili internazionali IAS/IFRS per la redazione dei bilanci consolidati delle società quotate in uno dei mercati regolamentati europei a partire dal 2005, concedendo altresì agli stati membri di estendere l'applicazione di tali *standards* anche ad altre tipologie di imprese.

In prima battuta è interessante osservare il cambio di comportamento del Legislatore Europeo passato dall'impiego della direttiva al regolamento nel perseguire l'obiettivo di avvicinamento di sistemi contabili differenti. Con l'utilizzo dello strumento giuridico del regolamento, che per sua natura ha efficacia diretta e non richiede di essere recepito nelle legislazioni nazionali, il Legislatore Europeo affronta in modo più deciso il processo di armonizzazione contabile: con lo strumento della direttiva, utilizzato sovente dall'Unione Europea per normare la legislazione dei conti annuali e consolidati, si sono

infatti palesate situazioni di eterogeneità nei criteri di valutazione con conseguenti fenomeni di scarsa comparabilità delle informazioni economico-finanziarie.

Alla luce delle premesse delineate, attualmente nell'Unione Europea coesistono due "sistemi di bilancio" disciplinati rispettivamente:

- 1. dai principi contabili internazionali IAS/IFRS;
- 2. dalle direttive comunitarie in materia di conti annuali e consolidati, così come recepite nei singoli ordinamenti nazionali.

Le direttive contabili che costituiscono tuttora, laddove non impiegati i principi contabili internazionali, il capo saldo della normativa sui bilanci delle imprese europee non quotate, sono state oggetto di costanti aggiornamenti (*Tabella 1*). Tra i più recenti vale la pena ricordare gli adeguamenti apportati con la direttiva 2001/65/CE che, in un sistema principalmente fondato sul costo storico ha introdotto, seppur limitatamente, il riferimento al "valore equo". Successivamente con la direttiva 2003/51/CE sono state apportate ulteriori modifiche, di ben più ampio respiro, atte a garantire coerenza di contenuti tra norme contabili comunitarie e gli stessi principi contabili internazionali.

Dalla lettura delle due direttive citate emerge con chiarezza come nell'intenzione del Legislatore Europeo il processo di armonizzazione contabile, anche laddove i principi IA/IFRS non sono direttamente impiegati nell'elaborazione dei bilanci, passerà attraverso un avvicinamento alla logica e ai contenuti dei principi contabili internazionali.

Tabella 1. I passi percorsi dall'Unione Europea attraverso le direttive in tema di armonizzazione contabile.

Norma	Contenuto
Direttiva	Direttiva del Consiglio del 25/07/1978: regole e principi sulla redazio-
1978/660/CE	ne dei conti annuali delle società
Direttiva	Direttiva del Consiglio del 13/06/1983: regole e principi sulla redazio-
1983/349/CE	ne dei conti consolidati delle società
Direttiva	Direttiva del Consiglio del 08/12/1986: regole e principi sulla redazio-
1986/635/CE	ne dei conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti fi-
	nanziari
Direttiva	Direttiva del Consiglio del 19/12/1991: regole e principi sulla redazio-
1991/674CE	ne dei conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.
Direttiva	Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/09/2001 che
2001/65/CE	modifica le Direttive 78/660/CE, 83/349/CE e 86/635/CE: regole di
	valutazione per i conti annuali consolidati di taluni tipi di società, non-
	ché di banche e altri istituti finanziari
Direttiva	Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/04/2004:
2001/34/CE	mercati degli strumenti finanziari (modifica delle Direttive 85/611/CE,
	93/6/CE e 2001/12/CE, abrogazione della Direttiva 93/22/CEE)
Direttiva	Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/06/2003 che
2003/51/CE	modifica le Direttive 78/660/CE, 83/349/CE, 86/635/CE e 91/674/CE:
	conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e
	imprese di assicurazione
Direttiva	Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/04/2004:
2004/39/CE	mercati degli strumenti finanziari (modifica le Direttive 85/611/CEE,
	93/6/CEE e 2000/12/CE, abrogazione della Direttiva 93/22/CEE.

Direttiva	Direttiva	del	Parla	amento	Europeo	e	del	Consiglio	o del
2004/109/CE	15/12/2004	4:armo	nizzaz	zione deg	li obblighi	di tr	aspar	enza riguaro	danti le
	informazio	ni sug	li em	ittenti i d	cui valori	nobi	liari s	sono amme	ssi alla
	negoziazio	ne in	un	mercato	regolame	entato	e	che modif	ica la
	Dir.2001/3	4/CE.							

4. La scelta del legislatore italiano in merito ai principi contabili internazionali

Senza ulteriori approfondimenti in merito alle direttive comunitarie, in Italia con la legge comunitaria del 31/10/2003 n. 306 è stata conferita delega al governo per emanare uno o più decreti legislativi contenenti le disposizioni normative necessarie al fine di individuare i soggetti interessati all'applicazione degli IAS/IFRS.

Con l'art. 25 (legge comunitaria 2003) il legislatore delegante ha fatto proprie alcune delle facoltà attribuite dal regolamento comunitario n. 1606/2002 prevedendo l'utilizzo obbligatorio degli IAS/IFRS nelle seguenti fattispecie:

- ✓ società quotate, anche per la redazione del bilancio d'esercizio;
- ✓ società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, per la redazione del bilancio d'esercizio e consolidato;
- ✓ banche e intermediari finanziari vigilati per la redazione del bilancio d'esercizio e consolidato;
- ✓ imprese assicurative per la redazione del bilancio consolidato (nonché per la redazione del bilancio d'esercizio se quotate e non tenute alla redazione del consolidato).

Nel regolamento 1606/2002 è poi previsto l'utilizzo facoltativo dei principi contabili internazionali per le società non quotate ad eccezione di quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata.

Il decreto legislativo 38/2005 a tal proposito ha individuato i soggetti interessati all'adozione dei principi contabili internazionali (articolo 2) e per ciascuno di questi, gli obblighi e le facoltà di redazione del bilancio consolidato (articolo 3) e del bilancio d'esercizio (articolo 4) (*Tabella* 2).

Tabella 2. Soggetti che per obbligo o per facoltà sono tenuti ad adottare i principi contabili internazionali.

SOGGETTO	CONSOLIDATO	INDIVIDUALE
a) Quotate	obbligo 05	facoltà 05 - Obbligo 06
b) Diffusi	obbligo 05	facoltà 05 - obbligo 06
c) Banche, finanziarie, SIM, SGR	obbligo 05	facoltà 05 - obbligo 06
d) Assicurazioni quotate	obbligo 05	obbligo 06 se non prepara consolidato divieto se lo presenta
d) Assicurazioni non quotate	obbligo 05	divieto
e) controllate, collegate e j.v. di a), b), c) e d)		facoltà 05
f) società che redigono il consolidato	facoltà 05	facoltà 05
g) controllate collegate e j.v. di f)		facoltà 05
h) Altre	N/A	facoltà data DM economia
i) Altre con bilancio abbreviato	N/A	divieto

Come si può osservare dall'elenco riportato nella Tabella 2, la scelta intrapresa dal Legislatore Italiano risulta coraggiosa, avendo esteso anche alle società non quotate la possibilità di applicare gli *standard* internazionali.

Unendo inoltre le citate osservazioni, con le considerazioni espresse poc'anzi sul processo di adeguamento della disciplina normativa nazionale, risulta imprescindibile entrare nel dettaglio del modello di *financial report* previsto dagli IAS/IFRS.

5. Il bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali

5.1. Il Framework

Il modello di *financial report* internazionale trova fondamento nel quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio (*framework*).

Il framework, approvato nel 1989 dall'allora International Accounting Standard Committe (IASC) e recepito nel 2001 dallo International Accounting Standard Board (IASB) rappresenta l'elemento cardine del bilancio redatto nella prospettiva degli IAS/IFRS. Esso: definisce gli obiettivi dell'informativa di bilancio; illustra le caratteristiche fondamentali del financial report; fornisce le definizioni di attività, passività e patrimonio netto, di costo e di ricavo, specificando altresì i principi generali che devono presiedere alla loro rilevazione.

Più nel dettaglio, il *framework* si occupa di analizzare:

- ✓ le categorie di utilizzatori del bilancio ed i relativi fabbisogni informativi;
- ✓ le finalità del bilancio;
- ✓ le caratteristiche qualitative che determinano l'utilità delle informazioni;
- ✓ la rilevazione e la valutazione degli elementi di bilancio.

In merito al primo aspetto, il *framework* individua come potenziali utilizzatori del bilancio una pluralità di soggetti tra i quali gli investitori attuali e potenziali, i dipendenti, i finanziatori, i fornitori, i clienti, la pubblica amministrazione ed il pubblico. Inoltre, pur dichiarando che le esigenze informative dei citati soggetti non possono essere totalmente soddisfate dal bilancio, riconosce che un bilancio capace di soddisfare le esigenze conoscitive degli investitori è in grado di rispondere alle istanze conoscitive della maggior parte degli altri utilizzatori.


Ne consegue, ricongiungendosi con il secondo punto citato, che la finalità principale del bilancio IAS/IFRS è di fornire informazioni utili in merito alla situazione patrimoniale-finanziaria, all'andamento economico ed ai cambiamenti della situazione patrimoniale-finanziaria di un'entità.

Per permettere all'informazione di bilancio di raggiungere la finalità indicata e quindi di risultare utile per gli investitori, qualificati come *main user* del bilancio, nel *framework* sono enunciati gli assunti di base e le caratteristiche qualitative che, individuando un parallelo con la normativa italiana, rappresentano i postulati o principi generali di redazione del bilancio.

Tuttavia, va sin da subito evidenziato come a differenza della legislazione italiana, il framework enuncia tali principi in una precisa forma gerarchica (Figura 1). Gli assunti di base corrispondono al principio della continuità e della competenza economica; le caratteristiche qualitative sono identificate nella comprensibilità, nella significatività, nell'attendibilità e nella comparabilità. A loro volta le caratteristiche qualitative con-

templano una pluralità di ulteriori aspetti: rilevanza, rappresentazione attendibile, prevalenza della sostanza sulla forma, prudenza, neutralità e completezza.

Figura 1. La gerarchia degli assunti base e delle caratteristiche qualitative.



Contrariamente alla norma civilistica, derivante dalle direttive comunitarie, gli IAS/IFRS non prevedono rigidi schemi di bilancio bensì indicano per ciascuno degli elementi che lo compongono (stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, prospetto delle variazioni di patrimonio netto e note) un contenuto minimale.

Nel proseguo l'attenzione verte principalmente sullo stato patrimoniale e sul conto economico.

Struttura dello stato patrimoniale secondo i principi contabili internazionali.

I principi contabili internazionali prevedono che ogni impresa deve presentare la tavola di stato patrimoniale classificando le attività e le passività secondo lo schema corrente/non corrente, ad eccezione del caso in cui una loro rappresentazione in base al grado di liquidità fornisca informazioni maggiormente attendibili e significative.

In caso di applicazione di tale eccezione, tutte le attività e passività vanno presentate in ordine di liquidità. Indipendentemente dal metodo di rappresentazione adottato, l'impresa deve evidenziare l'importo che si prevede di regolare o di recuperare oltre i 12 mesi, per ogni voce dell'attivo e del passivo.

Lo IAS 1 fornisce le seguenti definizioni che permettono di distinguere una attività/passività corrente da una non corrente.

- a) Attività correnti: sono attività che si dovrebbero realizzare, ovvero vendere o utilizzare, nel normale svolgimento del ciclo operativo dell'impresa. Rientrano tra le attività correnti anche quelle possedute principalmente con il fine di essere vendute nel breve termine (entro 12 mesi). Sono altresì correnti anche le disponibilità liquide o i mezzi equivalenti salvo il caso in cui non possano essere scambiate o utilizzate per estinguere passività per almeno 12 mesi dalla data del bilancio. Le attività correnti includono anche attività (quali rimanenze e crediti commerciali) vendute, utilizzate o realizzate come parte del normale ciclo operativo, anche quando si prevede che non saranno realizzati entro 12 mesi dalla data del bilancio. Le attività correnti includono inoltre le attività possedute principalmente per essere negoziate e la quota corrente di attività finanziarie non correnti.
- b) Attività non correnti: lo IAS 1 identifica questa categoria per esclusione, trattandosi di tutte le attività diverse da quelle correnti. La definizione include dunque attività materiali, immateriali, operative e finanziarie aventi natura a lungo termine.
- c) Passività correnti: sono le passività che si dovrebbero estinguere nel normale svolgimento del ciclo operativo dell'impresa. Sono altresì correnti le passività assunte principalmente per essere negoziate, oppure quelle che saranno estinte entro 12 mesi dalla data del bilancio. Infine sono identificate tra le correnti le passività relativamente alle quali l'impresa non ha un diritto incondizionato a differirne il regolamento per almeno 12 mesi dalla data del bilancio. Il principio internazionale specifica che i debiti commerciali e gli accantonamenti relativi al personale ed altri costi operativi costituiscono parte del capitale di funzionamento del normale ciclo operativo (e dunque passività correnti), anche se la loro estinzione avverrà oltre 12 mesi dalla data del bilancio.
- d) Passività non correnti: anche in questo caso lo IAS stabilisce che tutte le passività diverse dalle correnti devono essere classificate come passività non correnti.

In ogni caso, se il normale ciclo operativo dell'impresa non è chiaramente identificabile, si suppone che duri 12 mesi.

Struttura del conto economico secondo i principi contabili internazionali.

Lo IAS 1 precisa che tutte le voci di ricavo e costo rilevate in un esercizio devono concorrere alla determinazione dell'utile o della perdita d'esercizio a meno che un principio contabile internazionale o un'interpretazione richieda o permetta un diverso trattamento.

In linea generale l'impresa può redigere il conto economico ricorrendo a due schemi alternativi di rappresentazione: il primo prevede una classificazione dei valori per natura (per esempio: ammortamenti, acquisti di materiali, costi di trasporto ecc..); il secondo, invece, per destinazione.

Indipendentemente dalla modalità di classificazione adottata, lo IAS 1 richiede che il conto economico presenti un contenuto minimo (Tabella 4).

Voci addizionali, intestazioni e risultati parziali devono essere presentati quando tale presentazione è significativa ai fini della comprensione dei risultati economici di un'entità. Lo stesso principio contabile prevede che quando componenti di ricavo e di costo sono significative, la natura e l'ammontare di tali voci devono essere indicate se-

paratamente. In ogni caso gli IAS/IFRS non contemplano voci di proventi o oneri aventi natura straordinaria.

Tabella 3 – Contenuto minimo dello stato patrimoniale.

ATTIVO	PASSIVO e PATRIMONIO NETTO
Attività non correnti	Patrimonio netto
Immobili, impianti e macchinari	Capitale sociale
Investimenti immobiliari	Riserve
Attività immateriali	Utili (perdite) accumulati
Attività finanziarie	Quote di pertinenza di terzi
Partecipazioni	Utile (perdita) d'esercizio
Attività biologiche	Passività non correnti
Attività per imposte differite	Finanziamenti onerosi
Attività correnti	Passività per imposte differite
Rimanenze	Accantonamenti
Crediti commerciali e altri crediti	Passività correnti
Attività per imposte correnti	Debiti commerciali e altri debiti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	Passività per imposte correnti
Attività possedute per la vendita	Finanziamenti a breve termine
	Quote correnti di finanziamenti onerosi
	Passività possedute per la vendita

Tabella 4 – Informazioni minime da esporre nel prospetto di conto economico.

Contenuto minimo di conto economico
Ricavi
oneri finanziari
utile o perdita di collegate e joint venture contabilizzata col metodo del patrimonio net-
to
oneri fiscali
Risultato economico da attività operative cessate
l'utile o la perdita

5.2. IAS 16 – Gli immobili, impianti e macchinari

Definizione

Per le specifiche finalità del presente lavoro, già descritte in precedenza, l'attenzione volge ora sui principi contabili: internazionale – IAS 16 e nazionale OIC – 16. La definizione di immobilizzazione materiale contenuta nel principio contabile nazionale n. 16 e quella di immobili, impianti e macchinari contenuta nello IAS 16 risultano essere sostanzialmente equivalenti.

In base allo IAS 16 gli immobili, gli impianti ed i macchinari sono beni materiali detenuti dall'impresa per essere impiegati nella produzione di beni o servizi, per usi amministrativi o destinati alla locazione. Secondo il principio contabile nazionale n. 16 le immobilizzazioni materiali sono beni di uso durevole utilizzati come strumenti per la generazione di reddito.

Classificazione

Lo IAS 16 non prevede una classificazione rigida limitandosi a fornire, nel paragrafo 37, esempi di beni rientranti nella nozione in precedenza citata: terreni, terreni e fabbricati, macchinari, navi, aerei, autoveicoli, mobili ed attrezzature, macchine d'ufficio. I beni destinati ad essere ceduti devono essere classificati in apposita voce e valutati ai sensi dell'IFRS 5.

Osservando invece la normativa civilistica, si identificano cinque categorie di immobilizzazioni materiali: terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, altri beni ed immobilizzazioni in corso ed acconti. La classificazione prevista dal codice civile e l'indicazione di eventuali sottocategorie è ripresa dal principio contabile nazionale n. 16, il quale prevede inoltre che le immobilizzazioni destinate alla vendita, sulla base di una delibera del Consiglio di Amministrazione ed il cui realizzo è previsto nel breve periodo, vengano riclassificate in un'apposita voce dell'attivo circolante.

Valutazione

Il principio contabile nazionale n. 16 prevede che l'immobilizzazione materiale sia rilevata inizialmente al costo di acquisto o di produzione. Nel costo d'acquisto vengono inclusi tutti i costi sostenuti per avere la disponibilità del cespite. Il costo di produzione invece comprende tutti i costi direttamente imputabili; può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile e per il periodo sino al quale il bene è atto all'uso

Lo IAS 16 prevede che gli immobili, gli impianti ed i macchinari posseduti per essere utilizzati nella produzione o nella fornitura di beni o servizi, per essere affittati, o per scopi amministrativi vengano iscritti come attività quando è:

- ✓ possibile determinare ragionevolmente il costo del bene;
- ✓ probabile che i relativi futuri benefici economici affluiscano all'impresa.

Relativamente a quest'ultimo punto è necessario accertare che vi sia un certo grado di certezza del flusso di benefici economici futuri sulla base delle conoscenze disponibili al momento della rilevazione iniziale; tale grado di certezza è raggiunto qualora vi sia una ragionevole garanzia «che l'impresa riceverà i benefici riferibili al bene e sosterrà i rischi associati». Maggiore certezza si evidenzia invece nel principio contabile nazionale n. 16, secondo il quale, l'iscrizione di un'immobilizzazione materiale come attività coincide generalmente con l'acquisizione del titolo di proprietà.

In merito all'iscrizione iniziale lo IAS 16 distingue i criteri di rilevazione a seconda si tratti di:

- ✓ beni acquistati da terzi, il cui costo è determinato dal costo evidenziato nella fattura di acquisto, da una stima iniziale dei costi di smantellamento, di ripristino e bonifica del sito su cui insiste l'immobilizzazione materiale e dagli eventuali costi direttamente imputabili alla messa in funzione del bene per l'uso definito dalla direzione aziendale; non sono invece attribuibili al bene i costi sostenuti in azienda per formare ed addestrare il personale;
- ✓ beni prodotti in economia, per i quali si seguono i medesimi criteri applicati nella determinazione del costo di beni acquistati da terzi con l'ulteriore inclusione dei costi della manodopera diretta, dei materiali impiegati, di altre prestazioni dirette, di prestazioni interne indirette e degli oneri finanziari (per i quali cfr . Ias 23);

✓ beni oggetto di permuta, il valore di iscrizione del bene ricevuto dovrà essere pari al valore corrente del bene ceduto, incrementato degli eventuali pagamenti effettuati.

Anche negli IAS/IFRS è consentita la capitalizzazione nel valore del bene degli oneri finanziari: se l'impresa sceglie di adottare questo tipo di trattamento dovrà applicarlo a tutti i beni aventi tale caratteristica (IAS 23). Non possono essere incluse nel costo iniziale, invece, le spese generali e amministrative, i costi di avviamento e i costi di preproduzione.

Con riguardo alle valutazioni successive, lo IAS 16 indica:

- ✓ il modello del costo: che prevede l'iscrizione delle attività al costo al netto degli ammortamenti accumulati e di qualsiasi perdita di valore;
- ✓ il modello della rideterminazione (rivalutazione) del valore: che prevede la rilevazione, dopo la contabilizzazione iniziale, al *fair value* (valore equo) a condizione che questo sia attendibilmente determinabile e che le rideterminazioni siano effettuate con sufficiente regolarità.

Di contro il principio contabile nazionale prevede il solo modello del costo.

Dal punto di vista strettamente operativo, il modello della rideterminazione del valore risulta certo di non agevole applicazione stante le difficoltà ad identificare per talune tipologie di attività un mercato attivo dal quale desumere il relativo *fair value*.

A titolo esemplificativo, il *fair value* di terreni ed edifici, rientranti nelle categorie disciplinate dallo IAS 16 è rappresentato, solitamente, dagli ordinari parametri di mercato ed è determinato mediante una perizia che, generalmente, è effettuata da periti professionalmente qualificati.

Rivalutando il valore di una immobilizzazione gli ammortamenti accumulati alla data della rideterminazione di valore devono essere espressi in proporzione alla variazione del valore contabile lordo del bene, in modo che il valore contabile dopo la rideterminazione equivalga al nuovo valore oppure eliminati a fronte del valore contabile lordo della immobilizzazione.

Di particolare interesse, in quanto elemento di ulteriore differenziazione rispetto ai principi contabili nazionali, è il richiamo dello IAS 16 al *component approach*.

Lo *standard* internazionale infatti prevede che ogni parte significativa delle attività materiali deve essere ammortizzata separatamente: in sostanza i beni composti da elementi di importo significativo con vita utile differente devono essere considerati separatamente in fase di ammortamento. In sede di iscrizione iniziale dunque è necessario considerare questo aspetto e procedere ad allocare contabilmente il costo complessivo ai singoli elementi.

Transazione agli IAS

In sede di prima applicazione degli IAS/IFRS l'impresa dovrà verificare la coerenza del valore di iscrizione degli immobili, impianti e macchinari presenti nel modello di bilancio Italiano definendo le divergenze rispetto al modello di bilancio internazionale; le aree di maggiore criticità sono le seguenti:

- ✓ oneri di ripristino e/o smantellamento;
- ✓ capitalizzazione di oneri finanziari;
- ✓ manutenzioni e riparazioni;

- ✓ fondi per manutenzioni cicliche;
- ✓ component approach;
- ✓ fondi di ripristino e sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili.

L'impresa può scegliere di valutare un elemento degli immobili, impianti e macchinari alla data di passaggio agli IAS al *fair value* e utilizzare tale valore come sostituto del costo a tale data (*deemed cost*). In alternativa può scegliere di utilizzare il valore rideterminato di un elemento degli immobili, impianti e macchinari, effettuato ad una data precedente a tale passaggio, ad esempio in base ad una legge speciale di rivalutazione come sostituto del costo: tale valore, tuttavia, deve essere espressivo del *fair value* del bene in base agli IAS/IFRS.

Infine, in sede di transizione, l'impresa dovrà scegliere se adottare il modello del costo ovvero il modello della rideterminazione del valore: il metodo prescelto deve essere applicato ad un'intera classe di attività.

5.3. IAS 2 - Le rimanenze

Definizione

Le rimanenze, ad eccezione di quelle in corso su ordinazione regolate dallo IAS 11 e trattate nel successivo paragrafo, sono trattate dal principio contabile internazionale IAS 2 e nazionale n. 13.

Non si riscontrano differenze nelle definizioni proposte dai due principi contabili. Secondo i principi internazionali le rimanenze sono "beni posseduti per la vendita nel normale svolgimento dell'attività, impiegati nei processi produttivi per la vendita, o sotto forma di materiali o forniture di beni nel processo di produzione o nella prestazione di servizi". Tale definizione corrisponde sostanzialmente a quella che si trova nel principio contabile nazionale n. 13.

Classificazione

Per quanto concerne la normativa internazionale, lo IAS 1 richiede l'esposizione separata delle rimanenze nello stato patrimoniale. Lo stesso principio, in conformità con lo IAS 2, richiede che le rimanenze siano disaggregate all'interno dello stato patrimoniale.

E' necessario premettere il campo di operatività dello IAS 2. Lo *standard* in esame si applica alle rimanenze non regolate da IAS specifici. In particolare lo IAS 2 non si applica a:

- ✓ lavori in corso derivanti da commesse a lungo termine (IAS11);
- ✓ strumenti finanziari (IAS 32 e 39);
- ✓ attività biologiche connesse alle attività agricole (IAS 41).

Inoltre, lo IAS 2 non si applica alle rimanenze possedute da:

✓ produttori di prodotti agricoli e forestali, prodotti agricoli dopo il raccolto, minerali e prodotti minerari, nella misura in cui siano valutati al valore di netto realizzo secondo quanto previsto da prassi già consolidate in questi settori;

✓ intermediari (*broker*) e commercianti all'ingrosso (*trader*) in *commodity* che valutano le loro rimanenze al *fair value* al netto dei costi di vendita².

Riguardo invece alla normativa civilistica, gli articoli del codice civile riguardanti la classificazione delle rimanenze di magazzino possono individuarsi principalmente nei seguenti: art. 2424 c.c., per quanto riguarda lo stato patrimoniale; art. 2425 c.c., per quanto concerne il conto economico.

Valutazione

Secondo le indicazioni contenute nel codice civile ed integrate dal principio contabile nazionale n. 13 le rimanenze devono essere iscritte al costo di acquisto o di produzione, ovvero al valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato se minore (valore di mercato); tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi.

Nel costo d'acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; i costi di distribuzione, invece, non posso essere computati nel costo di produzione.

Oltre alla valutazione a costi specifici, per i beni fungibili, il costo può essere determinato attraverso: il metodo della media ponderata; il "First in First out" ovvero il "Last in First out".

In ogni caso, il valore così determinato, deve essere confrontato con il valore di mercato. Quest'ultimo viene determinato in funzione della categoria di rimanenze facendo ricorso:

- ✓ al costo di sostituzione, per le materie prime, sussidiarie e per i semilavorati che
 partecipano alla fabbricazione di prodotti finiti. Tale costo rappresenta il valore al
 quale, in normali condizioni di gestione, una determinata voce in magazzino può
 essere riacquistata o riprodotta;
- ✓ al valore netto di realizzo, per le merci, i prodotti finiti ed i prodotti in corso di lavorazione. Esso rappresenta il prezzo di vendita stimato nel corso della normale gestione, al netto dei costi di completamento e delle spese dirette di vendita che possono ragionevolmente prevedersi.

La valutazione delle rimanenze nella prospettiva dello IAS 2 è sostanzialmente in linea con il disposto del codice civile e del principio contabile nazionale: lo *standard* internazionale statuisce che le rimanenze devono essere valutate al minore tra il costo ed il valore netto di realizzo; il costo deve comprendere tutti gli oneri di acquisto e di trasformazione e gli altri costi sostenuti per portare le rimanenze nel luogo e nelle condizioni attuali.

Uno dei punti di divergenza tra i principi nazionali e quelli internazionali riguardante la formazione del costo attiene all'inclusione di una quota degli oneri finanziari nel valore delle rimanenze.

² I primi tre casi esposti si configurano come casi di esclusione totale dall'applicazione dello IAS 2; di contro gli ultimi due si configurano come casi di esclusione limitata: l'esclusione dell'applicazione dello IAS 2 riguarda solo i criteri di valutazione, mentre restano applicabili le altre disposizioni in esso contenute.

14

Lo IAS 2, infatti, concede di comprendere nel costo delle rimanenze anche una quota di oneri finanziari purché vengano rispettati i seguenti requisiti:

- ✓ è probabile che comporteranno benefici economici futuri all'azienda;
- ✓ possono essere attendibilmente verificati;
- ✓ non sarebbero stati sostenuti nel caso in cui si fosse acquistato quel bene.

Nelle indicazioni dello IAS 2 il costo d'acquisto delle rimanenze è costituito da:

- ✓ prezzo effettivo d'acquisto;
- ✓ costi doganali;
- ✓ costi di trasporto;
- ✓ costi di movimentazione;
- ✓ altri costi direttamente attribuibili.

Di contro il costo di trasformazione comprende i costi direttamente correlati alle unità produttive (beni impiegati nella produzione, lavoro diretto, imballaggi, licenze produttive) una quota di costi generali fissi di produzione (manutenzione degli stabilimenti e dei macchinari, direzione tecnica, amministrazione di stabilimento) ed i costi generali di variabili di produzione (lavoro indiretto, altri costi di produzione).

La più significativa differenza esistente con i principi contabili nazionali attiene all'impossibilità di valutare i beni fungibili mediante il criterio del LIFO: ai fini IAS, il costo delle rimanenze di beni fungili deve essere calcolato adottando il metodo FIFO o il metodo del costo medio ponderato.

Il valore netto di realizzo è definito come il prezzo di vendita stimato nel normale svolgimento dell'attività al netto degli eventuali costi che si devono ancora sostenere per il completamento nonché di quelli necessari per effettuare la vendita.

Nei casi in cui le rimanenze siano danneggiate, obsolete o i loro prezzi di vendita diminuiti è richiesto di allineare il valore al *fair value* al netto dei costi di dismissione (svalutazione delle rimanenze). Qualora le circostanze che hanno causato la svalutazione vengano meno, la svalutazione effettuata in precedenza deve essere stornata.

Transizione agli IAS

In sede di prima applicazione, l'impresa dovrà procedere, come per le altre voci di bilancio, a verificare che le attività siano coerenti con le definizioni richieste ai fini IAS e correttamente classificate. Per le rimanenze, nel caso in cui i beni fungibili siano valutati con il metodo LIFO, secondo corretti principi contabili nazionali, l'impresa dovrà individuare una metodologia di valutazione alternativa e consentita ai fini IAS/IFRS (costo medio ponderato o FIFO).

5.4. IAS 11 – Commesse a lungo termine

Definizione

Il tema è trattato rispettivamente nello IAS 11 e nel principio contabile nazionale n. 23. Le disposizioni contenute nei due principi differiscono significativamente non essendo contemplato a livello internazionale il criterio di valutazione sulla base della "commessa completata". Per i principi contabili internazionali il lavoro su ordinazione è un "contratto stipulato specificamente per la costruzione di un bene o di una combina-

³ È fatto salvo applicare tale criterio di valutazione, anche ai sensi dello IAS 11, qualora il risultato della commessa non possa essere attendibilmente stimato.

zione di beni strettamente connessi o interdipendenti per ciò che riguarda la loro progettazione, tecnologia e funzione o la loro utilizzazione finale".

Tale definizione risulta essere sostanzialmente in linea con quanto espresso dal principio contabile nazionale n. 23 che definisce le commesse a lungo termine "contratti di durata ultrannuale per la realizzazione di un'opera o la fornitura di beni o servizi non di serie che insieme formino un unico progetto, eseguite su ordinazione del committente, secondo le specifiche tecniche da questi richieste".

Entrambi i principi, nazionale ed internazionale, distinguono due categorie di commesse:

- ✓ le commesse a prezzo fisso (principio contabile nazionale n. 23) o a prezzi predeterminati (IAS 11), con riferimento a commesse per le quali l'appaltatore pattuisce un prezzo predeterminato per unità di prodotto;
- ✓ le commesse a margine garantito (principio contabile nazionale n. 23) o a prezzo basato sul costo consuntivo più il margine (IAS 11), relativamente a commesse per le quali all'appaltatore verranno rimborsati, oltre ad un compenso predeterminato, i costi concordati o altrimenti definiti.

Classificazione

In base al principio contabile internazionale IAS 11, l'ammontare lordo dovuto dai committenti, pari al valore della produzione realizzata sulle commesse meno l'ammontare complessivo dei ricavi fatturati in base allo stato di avanzamento dei lavori, è da iscrivere, se positivo, preferibilmente come rimanenza o come vero e proprio credito nei confronti dei committenti; se negativo, come debito netto verso i committenti.

Nel conto economico, in base allo IAS 11, i ricavi e i costi di commessa devono essere rilevati rispettivamente come ricavo e costo in relazione allo stato di avanzamento dei lavori alla data di bilancio.

Secondo il principio contabile nazionale le commesse a lungo termine vengono iscritte nei lavori in corso su ordinazione. La classe "lavori in corso su ordinazione" permane nell'attivo dello stato patrimoniale fino a quando il lavoro è terminato e l'opera consegnata e accettata dal committente.

Valutazione

I principi contabili internazionali non ammettono il metodo della "commessa completata"; tuttavia, sino a quando non potrà essere stimato in modo attendibile il risultato della commessa, i ricavi dovranno essere rilevati solo nel limite dei costi di commessa sostenuti.

Riguardo ai criteri di valutazione, il principio contabile nazionale n. 23, propende per una valutazione con il metodo della "percentuale di completamento", pur riconoscendo, in particolari circostanze, anche il metodo della "commessa completata".

Circa i costi di acquisizione della commessa i principi internazionali sono più aperti alla possibilità che essi vengano attribuiti alla commessa, qualora siano separatamente identificabili e se è probabile che la commessa sarà ottenuta. Per i principi nazionali, invece, tali costi devono essere imputati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti in quanto da ritenersi costi di natura ricorrente, necessari per la normale attività commerciale.

Riguardo al riconoscimento delle perdite attese, entrambi i principi contabili sono concordi nel volerle accertare immediatamente e per l'intero ammontare, quando si esprime la probabilità che i costi di commessa saranno eccedenti i ricavi della stessa.

Infine, i crediti per ritenute a garanzia secondo l'ordinamento contabile nazionale sono ritenuti incassabili oltre i 12 mesi e per tanto classificati tra i crediti con scadenza oltre l'esercizio; secondo i principi contabili internazionali tali crediti dovranno essere attualizzati.

Transizione agli IAS

L'effetto più significativo emergente in sede di transizione agli IAS è connesso alla rettifica del valore contabile delle rimanenze per il passaggio dal metodo della commessa completata (non ammissibile) al metodo della percentuale di completamento.

5.5. IAS 38 – Attività immateriali

Definizione

La tematica è trattata rispettivamente nello IAS 38 e nel principio contabile nazionale n. 24.

Lo IAS 38 definisce le immateriali quali attività non monetarie, identificabili e prive di sostanza fisica; a differenza, invece, il principio contabile nazionale n. 24 comprende, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel codice civile, tra le immobilizzazioni immateriali anche gli oneri pluriennali (es. costi impianto ed ampliamento, costi pubblicità, ecc.).

Ripercorrendo la definizione di attività immateriali prevista dallo IAS 38, si può osservare come affinché una risorsa economica possa definirsi tale, essa deve essere controllata dall'impresa in virtù di eventi passati e dalla quale l'impresa può ragionevolmente attendersi di ottenere benefici economici futuri. In merito alla caratteristica dell'identificabilità lo IAS 38 precisa la separabilità del bene e quindi la possibilità che lo stesso possa essere oggetto di cessione, affitto, permuta, concessione in uso. Le attività si definiscono poi "immateriali" se presentano le seguenti ulteriori caratteristiche: la non monetarietà e l'assenza di consistenza fisica.

Classificazione

Lo IAS 38 non prevede delle categorie rigide limitandosi a fornire alcuni esempi di attività immateriali, quali: marchi; testate giornalistiche e diritti di utilizzazione di titoli editoriali; software, licenze e diritti di franchising; diritti d'autore, brevetti e altri diritti industriali; diritti di servizi ed operativi; ricette, formule, modelli, progettazioni e prototipi; attività immateriali in corso.

Il codice civile identifica sette categorie di immobilizzazioni immateriali: costi di impianto e ampliamento; costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità; diritti di brevetto industriale e di diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; concessioni, licenze, marchi e diritti simili; avviamento; immobilizzazioni in corso ed acconti, altre. Tali categorie devono essere espresse separatamente nello stato patrimoniale. La classificazione prevista dal codice civile è ripresa dal principio contabile nazionale n. 24.

Valutazione

Secondo il principio contabile nazionale IAS 38 un'attività immateriale deve essere iscritta in bilancio solamente se è probabile che affluiranno all'impresa i benefici eco-

nomici attribuibili all'attività considerata e se il costo del bene può essere attendibilmente determinato; in base al principio contabile nazionale n. 24 i beni immateriali soggetti a tutela giuridica e l'avviamento devono essere iscritti, nei limiti dell'utilità futura che apporteranno all'impresa, a bilancio, mentre la capitalizzazione degli oneri pluriennali rappresenta una facoltà.

Tra le modalità di acquisizione, le più significative per gli scopi del lavoro sono l'acquisto separato o la generazione interna.

Per quanto concerne le attività acquistate separatamente, la rilevazione iniziale deve avvenire al costo, che include, oltre al prezzo d'acquisto, gli eventuali dazi doganali, le imposte non recuperabili e gli eventuali costi sostenuti per predisporre il bene all'utilizzo previsto, quali i costi del personale, gli onorari professionali ed i costi per la verifica del corretto funzionamento del bene. Lo IAS 38 specifica una serie di costi che non possono essere inclusi nel valore di bilancio delle attività immateriali, come i costi sostenuti per il lancio di un nuovo prodotto, i costi per l'espansione dell'impresa in un nuovo segmento di mercato, le spese generali, amministrative ed altre indirette. Si noti che le spese di formazione del personale non possono essere capitalizzate in quanto risorse non "controllabili" da parte dell'impresa: il *kown how* acquisito dal dipendente, a seguito della formazione, potrebbe essere perduto se il dipendente decidesse di abbandonare l'azienda.

Per valutare se le attività immateriali generate internamente abbiano le caratteristiche per essere rilevate tra le immobilizzazioni si deve distinguere il processo di formazione tra:

- ✓ la fase di ricerca;
- ✓ la fase di sviluppo.

La fase di ricerca non può essere capitalizzata secondo lo IAS 38 in quanto l'impresa non può essere in grado di dimostrare l'esistenza di un'attività capace di generare benefici economici futuri. Un'attività immateriale derivante dallo sviluppo "deve" essere rilevata, se, e solo se, l'impresa è in grado di dimostrare:

- ✓ la fattibilità tecnica del completamento dell'attività immateriale;
- ✓ l'intenzione di completare l'attività immateriale per usarla o venderla;
- ✓ la capacità di usarla o venderla;
- ✓ il modo in cui l'attività immateriale genererà probabili benefici economici futuri;
- ✓ la disponibilità di risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo adeguate per completare lo sviluppo e per l'utilizzo o la vendita dell'attività immateriale;
- ✓ la capacità di determinare attendibilmente il costo attribuibile all'attività immateriale durante il suo sviluppo.

Lo IAS 38 prevede criteri aggiuntivi di rilevazione per le attività immateriali generate internamente, a tale proposito specifica che l'avviamento generato internamente, i marchi, le testate giornalistiche, i diritti di utilizzazione di titoli editoriali, gli elenchi di clienti e tutti i beni nella sostanza simili non devono essere rilevati come attività.

Dopo la rilevazione iniziale, il principio contabile internazionale richiede che il valore di un'attività immateriale sia determinato seguendo uno dei due seguenti trattamenti contabili:

✓ trattamento contabile di riferimento: costo al netto dell'ammontare complessivo degli ammortamenti e delle perdite durevoli di valori accumulati;

✓ trattamento contabile alternativo consentito: valore rivalutato al netto dell'ammontare complessivo degli ammortamenti e delle perdite durevoli di valori accumulati. Il valore rivalutato rappresenta il *fair value* (valore equo) dell'attività. Tuttavia, questo trattamento è permesso se, e solo se, il *fair value* (valore equo) può essere determinato con riferimento a un mercato attivo, condizione peraltro non certo agevole per le attività immateriali. In aggiunta, una volta che l'impresa ha optato per questo trattamento, lo IAS 38 richiede che le rivalutazioni vengano effettuate con sufficiente regolarità, in maniera tale che il valore contabile dell'attività immateriale non risulti significativamente differente dal valore che, invece, sarebbe stato determinato alla data di riferimento di bilancio facendo uso del fair value (valore equo). Lo IAS 38, inoltre, specifica come le attività immateriali debbano essere rivalutate e se un aumento (diminuzione) derivante dalla rivalutazione debba essere rilevato in conto economico o direttamente in patrimonio netto.

Per quanto concerne l'ammortamento, lo IAS 38 richiede che un'attività immateriale debba essere ammortizzata in base a un criterio sistematico lungo la migliore stima della sua vita utile. L'ammortamento deve decorrere dal momento in cui il bene è disponibile per l'uso.

Lo IAS 38 richiede che il metodo di ammortamento utilizzato debba riflettere il modo in cui i benefici economici dell'attività sono utilizzati da parte dell'impresa. Se tale modello non può essere determinato attendibilmente, deve essere usato il metodo a quote costanti. La quota di ammortamento deve essere rilevata come un costo, a meno che un altro principio contabile internazionale permetta o richieda che questa sia inclusa nel valore contabile di un'altra attività. Il valore residuo di un'attività immateriale dovrà essere ritenuto pari a zero a meno che vi sia un impegno da parte di terzi ad acquistare l'attività alla fine della sua vita utile o esista un mercato attivo per quel tipo di attività e sia probabile che tale mercato esisterà ancora alla fine della vita utile dell'attività.

Transizione agli IAS

Gli elementi a cui prestare maggiore attenzione in sede di transizione agli IAS/IFRS per quanto concerne le attività immateriali possono così riassumersi.

I costi di impianto, di ampliamento e gli oneri pluriennali similari non possono essere mantenuti nei bilanci IFRS. Questo vale anche nell'ipotesi in cui tali costi derivano da un'aggregazione di imprese, a meno che non siano riclassificabili nell'avviamento. I costi di ricerca e pubblicità dovranno essere annullati come osservato con riferimento ai costi di impianto ed ampliamento; i costi di sviluppo, invece, devono essere mantenuti: qualora in base a corretti principi contabili nazionali l'impresa abbia imputato a conto economico tali costi, in sede di transizione agli IAS/IFRS deve ripristinarli e considerali come attività immateriali.

Le immobilizzazioni in corso in devono essere assoggettate, almeno annualmente ed in base allo IAS 36, a test di *impairment*.

In modo similare anche l'avviamento non è più oggetto di ammortamento bensì sottoposto annualmente ad *impairment test*.

Infine, estremamente interessanti e profondamente differenti rispetto alla normativa nazionale è l'introduzione della attività immateriali a vita indefinita, non ammortizzate ma oggetto di *impairment test*.

6. Conclusioni

Nel complesso dibattito sulle regole, innescato dalla crisi finanziaria, sugli effetti che esse hanno avuto, sulla necessità di rivederle, una parte importante hanno avuto le regole contabili e in particolare il principio del Fair Value.

Due diversi ordini di problemi sono emersi, l'uno connesso con la difficoltà di stimare un fair value attendibile, l'altro con le implicazioni di valori in rapida caduta per i bilanci bancari.

Le difficoltà di misurazione si sono improvvisamente manifestate con il crollo della domanda e quindi i prezzi di alcuni tipi di titoli, con il rarefarsi delle transazioni che potessero fungere da riferimento per il fair value, con la difficoltà di collegare il valore di strumenti finanziari strutturati ed estremamente complessi con quello dei titoli sottostanti.

Già nel settembre del 2007 il Financial Stability Forum aveva chiesto agli organismi internazionali per le regole contabili (IASB e FASB) di ridurre l'incertezza sui criteri di valorizzazione e di rivedere, se necessario, le regole. Gli standard setter internazionali hanno risposto operando lungo tre direttrici:

- ✓ dando alcune indicazioni relative all'applicazione del principio del FV nel caso di strumenti negoziati su mercati illiquidi;
- ✓ individuando modi per migliorare la trasparenza delle informative pubbliche nella parte che riguarda l'illustrazione delle metodologie di stima del FV nonché la "qualità" dei fair values riportati in bilancio (si veda la proposta di emendamento dell'IFRS 7 "Financial Instruments: disclosures");
- ✓ infine favorendo il trasferimento degli strumenti finanziari valutati al FV (trading, available-for-sale) verso quelli valutati al costo ammortizzato (loans & receivable, held-to-maturity: vedasi l'emendamento a IAS 39 dell'ottobre 2008, prontamente omologato dalla Commissione Europea): la revisione dei criteri sui trasferimenti ha riconosciuto il venir meno delle circostanze eccezionali che si sono manifestate, dell'originale intendimento di utilizzare determinati strumenti per il trading e ha attenuato l'impatto negativo sui conti economici e sui patrimoni delle società.

Molte critiche che sono piovute in capo al principio del Fair Value riflettono le difficoltà di stima sperimentate nell'ambito dell'attuale contesto. Tali difficoltà riguardano una situazione eccezionale, caratterizzata dalla enorme diffusione di prodotti finanziari particolarmente complessi e dall'improvviso inaridimento di numerosi mercati.

Ma queste difficoltà applicative contingenti del FV non possono essere invocate per giustificare l'abbandono tout court del principio del FV o il suo drastico ridimensionamento. In effetti non sono emersi argomenti che inducano a rivedere l'assunto che l'attuale modello contabile "misto" (cioè basato in parte sul fair value ed in parte sul costo), unito ad una maggiore informazione sui sistemi di gestione e valutazione dei rischi nonché sulle plus/minuslvalenze latenti nelle attività e passività valutate al costo, continua a rimanere il modello contabile più efficace per rappresentare l'operatività finanziaria.

Piuttosto, occorrerebbe approfondire il tema della valutazione al FV nei casi in cui il mercato non funziona bene, cioè quando non possono dirsi soddisfatte le condizioni sottostanti alla stessa definizione del FV (piena libertà delle parti a negoziare, disponibilità delle informazioni necessarie, condizioni di mercato "normali").

Un altro aspetto dell'intreccio fra regole contabili ed instabilità finanziaria è quello della prociclicità indotta dall'interazione tra svalutazioni degli attivi registrati al FV, contrazione dei patrimoni degli intermediari, necessità da parte di questi ultimi di cedere attivi, ulteriore spinta alla caduta dei prezzi.

Il problema della prociclicità è assai rilevante e va affrontato con determinazione.

Ma sicuramente non può essere risolto piegando i principi contabili internazionali a logiche diverse da quelle connesse ad una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale. Occorre trovare la soluzione in un campo disciplinare diverso. I vantaggi – in termini di maggiore trasparenza informativa – connessi con la valorizzazione ai valori correnti delle attività e passività finanziarie – possono essere conservati, pur attenuando opportunamente le "ricadute operative" dl bilancio, visto come norma organizzativa. In particolare potrebbe essere possibile limitare l'impatto del Fair Value sulle regole che incidono sui comportamenti degli operatori: distribuzione degli utili, sistemi incentivanti e di remunerazione del management, coefficienti di vigilanza.

Per concludere corrono doverose alcune parole attorno all'obiettivo della convergenza tra i principi contabili IAS/IFRS e quelli americani.

L'importanza di questo obiettivo, ribadita anche nel recente documento conclusivo dell'ultimo G-20, è apparsa chiara con lo svelarsi, nel corso dei recenti avvenimenti, di incertezze interpretative ed arbitraggi normativi generati dall'assenza di un singolo insieme di regole contabili "globali", che costituirebbero una delle condizioni per assicurare l'efficiente funzionamento del sistema finanziario internazionale.

Ma per perseguire siffatto fine è necessario da un lato precisare che gli standard setter contabili internazionali devono avere, come unica variabile guida, l'elevata qualità, sul piano tecnico, dei principi contabili emanati, dall'altro evitare atteggiamenti dogmatici ed accrescere la capacità di ascolto delle esigenze dei vali stakeholder.